

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SCALIA VITO, SINESIO, CAIAZZA, LA PENNA, DE MEO, CALVI, FRACASSI, ZANIBELLI, PAVAN, AZIMONTI**

Presentata il 22 febbraio 1960

Modificazioni al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, alla legge 16 giugno 1932, n. 973, ed alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e disposizioni varie per la concessione del riposo extra festivo al personale delle aziende commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, muove la sua ragione da una serie di motivi diversi. Da una parte si è andata evidenziando la necessità di ricondurre entro limiti schematici e precisi la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle aziende commerciali nei giorni feriali e festivi, relativamente alle attività da esse svolte e alla loro ubicazione; dall'altra esiste l'opportunità di elevare quantitativamente le sanzioni previste dalle leggi esistenti in materia, che hanno il torto di comminare, in caso di trasgressione, multe talmente esigue, che da moltissimi anni l'infrazione alle disposizioni di legge è diventato un fatto cronico nelle nostre città e nei nostri paesi.

È facile intuire quale danno materiale e morale derivi da questo stato di cose ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali o industriali, che si trovano, tra l'altro, a dover subire orari oltremodo pesanti e a perdere quindi ogni possibilità di ricreazione dopo un lavoro che si è protratto per un'intera giornata. Non è raro il caso di una giornata lavorativa che si protrae per ben 13 ore. Per ovviare a tali inconvenienti, la proposta di

legge che abbiamo predisposta, contiene modifiche al regio decreto-legge del 10 settembre 1923, n. 1955, sull'orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali e commerciali, al regio decreto-legge del 16 giugno 1932, n. 973, e alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo settimanale e festivo.

A tal uopo l'articolo 1 prevede che il prefetto con decreto, su richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, possa stabilire i giorni di chiusura totale o parziale oltre le domeniche e l'orario da praticare in tali giorni ed infine l'orario di chiusura e di apertura nei giorni feriali, che non può essere superiore, in ogni caso, alle otto ore giornaliere nei negozi di abbigliamento ed arredamento ed alle otto ore e mezzo nei negozi di generi alimentari.

Per soddisfare le esigenze del pubblico e per rendere questa disciplina sensibile alle circostanze particolari in cui può svolgersi la vendita, è previsto che si possa derogare al riposo settimanale per turno previsto dalla legge e che esso si possa svolgere tutto in uno stesso giorno.

È inoltre disposto che nelle aziende commerciali per la vendita all'ingrosso e negli

uffici commerciali e laboratori annessi a negozi o magazzini di vendita, il personale abbia una mezza giornata di riposo infrasettimanale suppletiva senza facoltà di recupero e senza alcuna diminuzione nella retribuzione settimanale o mensile, realmente percepita.

Abbiamo cercato, predisponendo questa iniziativa legislativa, di conciliare la tutela fisica e morale del lavoratore con le esigenze della collettività, alla quale egli stesso appartiene, garantendo la soddisfazione dei bisogni del consumatore e nello stesso tempo l'interesse economico dell'azienda.

Come è detto nella prima parte della nostra relazione, abbiamo creduto opportuno elevare quantitativamente le multe previste per determinate trasgressioni, perché riteniamo indispensabile disporre misure più severe per prevenire le infrazioni alle leggi, onde stron-

care un malcostume che trova senza sosta nuovi proseliti.

Le trasgressioni contemplate dagli articoli 7 e 8 della presente proposta di legge riguardano l'obbligo dell'avviso all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, qualora il datore di lavoro intenda superare l'orario normale massimo; l'obbligo della esposizione dell'orario di lavoro e l'obbligo dell'annotazione delle ore di lavoro straordinario sul libro paga.

Da quanto abbiamo testé esposto, risulta in modo inequivocabile l'opportunità di procedere con la massima urgenza all'adozione di provvedimenti diretti a rimuovere questo stato di cose. Consapevoli della bontà dei motivi che hanno determinato la stesura di questa proposta di legge, noi la presentiamo fiduciosi alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1932, n. 973, sono sostituiti dal seguente:

Art. 2. — «Salvo quante dispongano altre leggi, il prefetto con suo decreto, su concorde motivata richiesta delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessati e sentito il sindaco, dovrà determinare per singole località e categorie:

a) i giorni di chiusura totale o parziale oltre le domeniche;

b) l'orario di apertura e chiusura in tale giorno, nei giorni di riposo compensativo, nonché nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano richiesti od ammessi eventualmente prolungamenti di orario;

c) orario di apertura e chiusura nei giorni feriali la cui durata non dovrà essere comunque superiore a 8 ore giornaliera nei negozi ed esercizi di vendita di articoli di abbigliamento, arredamento, merci varie ed affini e di 8 ore e mezzo giornaliera per i negozi ed esercizi di vendita al minuto di generi alimentari;

d) qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che comportino regimi diversi rispetto alla durata del lavoro ed all'obbligo della chiusura, si applicherà l'orario

di cui alla lettera *c*), cioè l'orario relativo a quel ramo di attività per cui l'azienda dovrebbe restare chiusa; detta disposizione si applica anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge ».

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

Art. 7. — « Alle aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, su concorde richiesta delle Organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sentito il sindaco:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale anziché per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero abbia inizio nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni determinanti un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale e al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, transitoriamente, ove trattasi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dall'abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo abbia inizio nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, dovranno avere carattere contingente e dovranno specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere *a*) e *c*) il riposo abbia inizio nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo, saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro, o in mancanza di questo, dal prefetto, sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo pure esso non inferiore a 12 ore consecutive nella settimana successiva ».

ART. 3.

L'articolo 19 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è soppresso.

ART. 4.

Oltre alla giornata di riposo settimanale prevista dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali hanno diritto ad una mezza giornata di riposo infrasettimanale suppletiva senza facoltà di recupero e ferma restando la retribuzione settimanale, quindicinale o mensile di fatto percepita.

ART. 5.

La disposizione di cui al precedente articolo 4 si attua nelle aziende commerciali di vendita all'ingrosso e negli uffici commerciali e laboratori anche se annessi a negozi o magazzini di vendita con la sospensione di ogni attività lavorativa non oltre le ore 13 nella giornata del sabato.

ART. 6.

Nelle aziende commerciali per la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, arredamento e merci varie e di generi alimentari, l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge si attua per turni del personale dipendente o a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, sulla chiusura delle aziende commerciali oltre la domenica ed i giorni festivi.

Nelle aziende tenute all'osservanza dei turni è obbligatorio un cartello visibilmente esposto con la indicazione dei turni di riposo del personale dipendente.

ART. 7.

L'articolo 17 del regolamento annesso al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:

Art. 17. — « I proprietari saranno puniti con una multa:

a) da lire 100.000 a lire 200.000 per le contravvenzioni di cui all'articolo 12;

b) da lire 50.000 a lire 100.000, per omessa denuncia di cui all'articolo 8, comma ultimo, articolo 9, comma 3°, e articolo 11, comma 2°;

c) da lire 5.000 a lire 10.000 al giorno per ogni persona cui si riferisce la violazione (raddoppiabile in caso di recidiva) e non oltre il limite di lire 200.000 per le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento ».

ART. 8.

L'articolo 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è abrogato.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, ivi comprese le modificazioni contenute nella presente legge, è punito con la multa:

da lire 20.000 a lire 50.000 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce, multa che non può mai essere superiore complessivamente a lire 500.000 né inferiore alle lire 100.000.

Le contravvenzioni all'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono punite con una multa:

di lire 50.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 500.000.

In caso di recidiva, nelle trasgressioni alle norme contenute negli articoli 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, le sanzioni a carico delle aziende potranno essere aggravate fino alla chiusura temporanea delle medesime, per ordine del prefetto.

ART. 9.

L'articolo 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

Art. 28. — « Le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 sono punite con la multa non inferiore a lire 200.000.

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sospeso.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo indeterminato ».

ART. 10.

La sorveglianza ed il controllo sull'applicazione della presente legge è demandato all'Ispettorato del lavoro.

ART. 11.

Le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.